

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15627 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 14/06/2018

SENTENZA

sul ricorso 14350/2014 proposto da:

, tutti
nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in
Roma, Viale dell'Università n.11, presso lo studio dell'avvocato
Fabbri Francesco, che li rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;

-ricorrenti -

contro

91
2018

- in Amministrazione
Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n.27, presso lo
studio dell'avvocato Mainetti Francesco, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto n. 194/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/04/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO
IMMACOLATA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Angela Stani, con delega orale avv.
Fabbri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Francesco Mainetti che ha
chiesto il rigetto.

Fatti di causa

Il tribunale di Roma, con decreto del 22-4-2014, rigettava
l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da _____ e da _____,

_____ e _____, nella loro qualità di eredi di _____,
tesa a ottenere l'ammissione allo stato passivo di _____

_____, in amministrazione straordinaria, di crediti del *de cuius*
relativi alla costituzione di una rendita vitalizia e a differenze per ricalcolo
della pensione.

Il tribunale riteneva difettare la prova dei crediti controversi in quanto gli eredi non avevano prodotto il fascicolo di parte della fase di verifica, contenente i documenti allegati alla domanda di ammissione, dei quali era stata inammissibilmente domandata l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.; parimenti dichiarava inammissibile il giuramento decisorio deferito dagli opposenti alla controparte solo in sede di comparsa conclusionale.

Avverso il decreto gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l'intimata ha resistito con controricorso.

Avviata in un primo tempo alla trattazione camerale, la causa - all'esito di memorie - è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo, col quale i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 102 e seg. cod. proc. civ. e 97 legge fall., è fondato nei termini che seguono.

2. - Il tribunale ha affermato di non poter tener conto dei documenti già prodotti dinanzi al giudice delegato ma non depositati in sede di opposizione.

Secondo il tribunale, l'opponente avrebbe avuto l'onere "non solo di indicare specificamente nel ricorso i documenti già prodotti nel procedimento di primo grado, ma anche di ritirare il proprio fascicolo, contenente i documenti dimostrativi (allegati al ricorso ex art. 93, comma

sesto, l. fall.), e depositarlo nuovamente nel giudizio di opposizione; in mancanza, di detti documenti il giudice del gravame non può tener conto, né può disporre l'acquisizione, pur se richiesta dalla parte (..)".

In relazione a tale rilievo, il giudice del merito ha osservato che nella fattispecie gli opposenti si erano limitati a depositare il provvedimento di esclusione, la copia degli atti di significazione e diffida nei confronti dell'Inps, la copia di un atto di notorietà e di un atto di intervento ex art. 299 cod. proc. civ., e che avevano chiesto disporsi l'acquisizione dei documenti allegati alla domanda di insinuazione, nell'evidente consapevolezza della rilevanza degli stessi ai fini della decisione; per cui, non potendosi dar corso a tale richiesta (per la ragione detta), l'opposizione andava rigettata essendo rimasto inadempito l'onere della prova.

3. - I ricorrenti si dolgono sia della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps sia, soprattutto, dell'omessa valutazione dei titoli giurisdizionali vantati con particolare riferimento all'istituto della riserva matematica. Lamentano che il provvedimento di esclusione dallo stato passivo aveva fatto riferimento a una c.t.u. in verità mai svolta e che non aveva invece tenuto conto della loro istanza di chiamata in causa dell' , al quale erano stati indirizzati atti di diffida e di messa in mora, né del fatto che il credito aveva infine trovato titolo in una sentenza della corte d'appello di Roma, emessa in sede di rinvio, che aveva condannato alla costituzione in favore del *de cuius* della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338-62.

Sostengono, ancora, che il fascicolo di parte relativo alla prima fase del giudizio era stato depositato nella cancelleria del giudice dell'opposizione, con tutti i documenti allegati, prima che la causa venisse messa in decisione.

4. - Ora il motivo di ricorso è infondato nella parte attinente al difetto di integrità del contraddittorio, chiaro essendo che la posizione dell' non era affatto confacente a quella di un litisconsorte nel giudizio di ammissione al passivo, nel quale si discuteva (e si discute) del vanto creditorio del privato verso la società assoggettata a procedura concorsuale.

E' però fondato nel resto, poiché al fondo vi è implicita la critica alla valutazione di decadenza dalla prova documentale, alla quale, nella sostanza, è stato associato il giudizio di inadempimento dell'onere della prova.

Da questo punto di vista è errato giuridicamente l'assunto del tribunale in ordine alla necessità di depositare nuovamente, a pena di decadenza, in sede di opposizione, il fascicolo di parte relativo alla fase di verifica o i documenti in esso contenuti. E' errato poiché questa Corte ha di recente chiarito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, secondo comma, n. 4), legge fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno o di alcuni di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della

procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. per tutte Cass. n. 12549-17).

5. - A tale orientamento va data continuità e non rileva l'insegnamento di Cass. n. 493-12 richiamata dal tribunale, poiché in quella controversia non risulta che fosse stata tempestivamente fatta un'apposita indicazione documentale riferita a documenti in ogni caso già prodotti in sede di verifica.

Poiché si dice nel ricorso che il titolo posto al fondo della pretesa era costituito da una sentenza passata in giudicato, che già aveva condannato l'Alitalia alla costituzione della rendita in favore del *de cuius*, il tribunale non avrebbe potuto rendere la decisione limitandosi a sorreggere l'inadempimento dell'onere probatorio mercé il formale rilievo della mancata produzione di documenti in sede di opposizione. Non poteva farlo senza previamente verificare quali ulteriori documenti fossero stati prodotti in sede di verifica, volta che di tali documenti, allegati alla domanda di insinuazione secondo quanto lo stesso tribunale ha precisato, era stata chiesta l'acquisizione.

6. - Il secondo motivo di ricorso, teso a denunciare la violazione degli artt. 233, 237 e 238 cod. proc. civ. a proposito del deferimento di giuramento decisorio in sede di precisazione delle conclusioni, resta assorbito.

Per conseguenza, il provvedimento impugnato va cassato in relazione al primo mezzo. Segue il rinvio al medesimo tribunale di Roma che, in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diversa composizione, provvederà a nuovo giudizio uniformandosi al principio di diritto sopra esposto.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del processo di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Roma.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 10 aprile 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale